

Petizione per una più estesa applicazione della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori nell'ordinamento giuridico italiano

*Documento a seguito del Convegno del 29 aprile 2004
LA PAROLA AI BAMBINI*

Premessa

Le associazioni, le ONG e i singoli sottoscrittori della presente petizione considerato

- che l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, obbliga gli Stati parti a garantire al minore capace di discernimento **il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa** (art. 12.1) e che le opinioni del fanciullo debbano essere prese debitamente in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità; oltre che il diritto **di essere ascoltato direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in ogni procedura giudiziaria amministrativa che lo concerne** (art. 12.2);
- che la Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 è stata ratificata con Legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed **ha come campo di applicazione i procedimenti civili in materia di famiglia** (art. 1);
- che la centralità del **diritto del minore di essere informato e di esprimere liberamente le proprie opinioni nei procedimenti giudiziari che lo riguardano** e la necessità che **la sua opinione sia sempre presa in debita considerazione** (art. 3), sono state ribadite da tale Convenzione;
- che la medesima Convenzione assicura al minore **il diritto di essere rappresentato nei procedimenti che lo riguardano dai genitori o da altra persona da lui scelta, allorché vi sia conflitto di interessi con i genitori o con coloro che ne detengono la responsabilità** (art. 4.1) e che attribuisce altresì al **minore il diritto di essere assistito, nei procedimenti che lo riguardano, da persona da lui scelta e, se del caso, da un avvocato** (art. 5);
- che i predetti principi e regole si armonizzano con le seguenti disposizioni della Costituzione Italiana:
 - l'art. 3, che **afferma l'uguaglianza, senza discriminazione alcuna, di tutti i cittadini davanti alla legge**;
 - l'art. 24, che proclama **il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e il diritto inviolabile alla difesa**, che valgono in modo particolare per i minori, in relazione alla speciale protezione di cui devono fruire in conformità al diritto internazionale convenzionale;

- l'art. 111, che impone che **ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e di fronte a un giudice terzo e imparziale;**
- che nell'ordinamento italiano è stata data puntuale applicazione all'art. 14 delle Regole Minime per l'amministrazione della Giustizia Minorile del 1985 - Regole di Pechino -, che enuncia **il principio del giusto ed equo processo nei procedimenti penali che riguardano un minore** e che richiede che questi procedimenti si svolgano **in un clima di comprensione, che gli consenta di partecipare e di esprimersi liberamente;**
- che la **Convenzione di Strasburgo all'art. 13 promuove il ricorso alla mediazione** e ad ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari;
- che la **Legge 149/01**, di modifica della Legge n. 184/83 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, **prevede l'assistenza legale del minore, sia nei procedimenti di adottabilità (art. 8.4) e sia in quelli disciplinati dagli artt. 330 e seguenti del codice civile, relativi all'esercizio della potestà dei genitori (art. 37);**
- e che l'art. 5 della **Legge 154/2001**, concernente "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", **attribuisce a ciascun componente del nucleo familiare, compreso il minore, la possibilità di agire in giudizio e di richiedere le misure previste dalla legge a carico del convivente autore di condotte violente;**

preso atto

- che il Governo italiano, nel depositare lo strumento di ratifica della Convenzione di Strasburgo (4 luglio 2003), ne ha limitato l'applicabilità a pochi e poco significativi procedimenti familiari;
- che il sopra citato **art. 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia** fa obbligo allo Stato di assicurare, in ogni caso, il diritto del minore a partecipare e a potere esprimere liberamente la propria opinione, in tutte le procedure giudiziarie e amministrative che lo concernono;
- e che **il documento finale della Sessione speciale ONU sui diritti dell'Infanzia del maggio 2002**, sottoscritto anche dall'Italia, afferma che **le opinioni dei bambini e adolescenti devono essere tenute in considerazione per tutte quelle questioni che li riguardano, dandogli il giusto peso in rapporto all'età e alla loro maturità (punto 32.1) e sottolinea che la giustizia debba essere rivolta al pieno rispetto dei diritti dei bambini (punto 40.7);**

sottolineando

che l'ascolto del minore è lo strumento prioritario per garantire l'effettiva tutela dei suoi diritti, che l'ascolto permette al minore di partecipare direttamente alle procedure che lo riguardano ed è mezzo indispensabile per la conoscenza e la valutazione delle sue condizioni mentali, psicologiche e di salute:

Chiedono

1. che nel nostro ordinamento sia data la più ampia applicazione alle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e della Convenzione di Strasburgo in tutti i giudizi concernenti diritti e interessi dei minorenni;
2. che al minore sia assicurato il diritto di essere ascoltato, nei procedimenti civili così come in quelli penali ed amministrativi che lo riguardano, dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente, preferibilmente in modo diretto o con l'assistenza e il supporto di personale specializzato;
3. che le opinioni espresse dal minore ottengano sempre necessaria e adeguata considerazione da parte dell'organo giudicante nel relativo provvedimento;
4. che, ai fini dell'attuazione del diritto di ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, il giudice, per stabilire se il minore sia dotato di sufficiente capacità di discernimento in relazione al caso concreto, possa avvalersi dei supporti tecnici e specialistici necessari;
5. che sia assicurata la massima omogeneità nell'attuazione del diritto del minore all'informazione e all'ascolto nei procedimenti che lo riguardano;
6. che sia attribuito al minore, direttamente o rappresentato da un curatore speciale, il ruolo di parte processuale in tutte le procedure giudiziarie che coinvolgano suoi interessi rilevanti e, soprattutto, allorché possa esservi un conflitto d'interesse con entrambi i genitori, in modo da soddisfare concretamente e in ogni caso il suo superiore interesse;
7. che il minore sia assistito, in tutti i procedimenti civili o penali che lo riguardano, da un avvocato scelto da lui stesso o nominato dal suo rappresentante e che sia facilitato al massimo grado l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
8. che siano istituiti appositi Albi di curatori, tutori e difensori dei minori, formati da persone appositamente preparate e riconosciute idonee ad assumere le relative funzioni;
9. che, nella predisposizione di strutture e procedure necessarie al concreto ascolto dei minori nei procedimenti che li riguardano, allo scopo di assicurare nel Paese uno *standard* di alto livello, la parte pubblica (lo Stato) voglia assumere diretta responsabilità e, pur avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato che si occupano dell'assistenza dei minori, non deleghi i propri compiti al settore privato e comunque vigili sugli standard normativi e qualitativi applicati;
10. che la specializzazione dei magistrati minorili togati, dei giudici esperti e dei difensori dei minori sia mantenuta e sia, anzi, favorita e incrementata mediante appositi corsi di formazione universitaria e professionale, in collaborazione con associazioni e ONG che operano a tutela di diritti dei minori, realizzando così uno scambio proficuo tra professionalità differenti;
11. che al fine di prevenire o superare ogni situazione conflittuale ed evitare procedimenti giudiziari che riguardino minori sia data la più ampia applicazione alla mediazione in ogni ambito d'intervento giudiziario e sociale, sulla base di dettati legislativi adeguati.